

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO

ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

tra il Comune dell'Ambito Territoriale Sociale di Reggio Calabria e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria

nell'ambito del procedimento per l'assegnazione dell'Assegno di cura e per l'autonomia a valere sul Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA) – Annualità 2022 – Area disabilità gravissima

TRA

Il Comune di Reggio Calabria (C.F. 00136380805), in qualità di ente dell'Ambito Territoriale Sociale di Reggio Calabria, con sede legale in Piazza Italia, 1 (R.C), PEC protocollo@pec.reggiocal.it, rappresentato dall'Avv. Francesco Barreca (C.F. BRRFNC67M11H224M), Responsabile dell'Ufficio di Piano (di seguito: **"ATS" o "Comune"**);

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria (C.F./P.IVA 02638720801), con sede legale in via Diana, 3, (R.C.), PEC affarigenerali.asprc@certificatamail.it, rappresentata dal Direttore Generale D.ssa Berardi Maddalena (C.F. BRRMDL62M52I610V) (di seguito: **"ASP"**);

di seguito denominate congiuntamente le **"Parti"**.

PREMESSO E CONSIDERATO CHE:

- il Comune, in qualità di ente responsabile dell'Ambito Territoriale Sociale di Reggio Calabria, adotta l'Avviso pubblico per l'assegnazione dell'Assegno di cura e per l'autonomia a valere sul Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA) – Annualità 2022, area disabilità gravissima (di seguito: "Avviso"), finanziato nel quadro della programmazione regionale approvata con D.G.R. n. 161 del 22 aprile 2025 e n. 306 del 20 giugno 2025;
- il procedimento avviato con l'Avviso comporta il trattamento di dati personali appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito: "GDPR"), con particolare riferimento a dati relativi alla salute di persone in condizione di disabilità gravissima, soggetti in situazione di estrema vulnerabilità;
- la gestione del procedimento si articola in due distinti ambiti operativi: (i) la fase di gestione amministrativa delle domande, di formazione della graduatoria, di erogazione e rendicontazione del contributo, di competenza dell'ATS (Comune); (ii) la fase di accertamento della condizione di disabilità gravissima e di valutazione multidimensionale, nonché le eventuali verifiche sull'utilizzo del beneficio, di competenza dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) dell'ASP;
- entrambe le Parti determinano congiuntamente, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e operative, le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali connessi al procedimento, configurandosi pertanto quali contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 GDPR;

- la Regione Calabria ha approvato, con D.D. n. 10062 del 9 giugno 2026, lo schema tipo di Accordo interistituzionale di collaborazione organizzativa e professionale in materia di integrazione sociosanitaria per le persone con disabilità in condizione di non autosufficienza, che costituisce il quadro di riferimento del presente atto;
- la Regione Calabria ha approvato con D.G.R. n. 425/2025 le Linee Guida per il funzionamento del Punto Unico di Accesso (PUA) e delle Unità di Valutazione Multidimensionale, e con D.G.R. n. 277 del 2 giugno 2026 le Linee di Indirizzo per l'attuazione del D.Lgs. n. 62/2024;

Le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell'art. 26 GDPR, le rispettive responsabilità dei contitolari in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti degli interessati e alle funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 GDPR, nell'ambito del procedimento di cui all'Avviso.

L'Accordo disciplina altresì il flusso dei dati personali tra le Parti, incluso il trasferimento dei dati sanitari relativi ai beneficiari delle precedenti annualità FNA gestite dall'ASP, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti per l'esonero dalla nuova valutazione U.V.M.

Articolo 2 (Ambiti di titolarità e ripartizione delle responsabilità)

2.1 – Ambito di titolarità del Comune (ATS)

Nell'ambito della contitolarità, il Comune è responsabile delle seguenti attività di trattamento:

- ricezione, protocollazione e istruttoria amministrativa delle domande presentate ai sensi dell'Avviso;
- verifica dei requisiti soggettivi (a) (Verbali di riconoscimento dell'invalidità civile al 100% e dell'indennità di accompagnamento e certificazione dello status di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, decreto di omologa o dalla sentenza di riconoscimento del beneficio, corredati dalla perizia medico-legale ISEE, residenza, incompatibilità con altri contributi);
- trasmissione all'U.V.M. dell'ASP delle istanze ammissibili, corredate della documentazione sanitaria allegata;
- ricezione degli esiti della valutazione U.V.M. e formazione della graduatoria;
- comunicazione degli esiti agli interessati e gestione del soccorso istruttorio;
- pubblicazione della graduatoria in forma pseudonimizzata (numero di protocollo / codice identificativo);
- erogazione del contributo, gestione delle verifiche rendicontuali e delle cause di cessazione;
- conservazione della documentazione amministrativa e riscontro alle richieste degli interessati per la fase di propria competenza.

2.2 – Ambito di titolarità dell'ASP

Nell'ambito della contitolarità, l'ASP è responsabile delle seguenti attività di trattamento:

- accertamento della condizione di disabilità gravissima e valutazione multidimensionale ai sensi dell'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, effettuata dall'U.V.M.;
- trattamento dei dati sanitari contenuti nella documentazione trasmessa dall'ATS nell'ambito della valutazione U.V.M.;
- determinazione della fascia di priorità clinico-assistenziale e restituzione degli esiti all'ATS;
- per i richiedenti già beneficiari delle precedenti annualità FNA: conservazione e utilizzo dei dati sanitari del ciclo precedente ai fini della valutazione di continuità;
- supporto ai richiedenti, attraverso canali distrettuali dedicati (fast-track), per il rilascio da parte dei medici specialisti di struttura pubblica delle certificazioni sanitarie di cui agli Allegati 1A–1H, 2 e 3 al D.M. 26 settembre 2016;
- conservazione della documentazione clinica secondo la normativa sanitaria e riscontro alle richieste degli interessati per la fase di propria competenza.

Ai fini delle modalità di valutazione si richiamano le Linee di indirizzo per la valutazione sanitaria trasmesse con nota prot. n. 41224 del 22/01/2024, già utilizzate per il triennio FNA 2019–2021, fermi restando i criteri di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 e le Linee guida per il funzionamento del PUA e delle U.V.M. approvate con D.G.R. n. 425/2025.

2.3 – Principio di non interferenza

Ciascuna Parte esercita la propria titolarità in modo autonomo e indipendente nell'ambito definito ai punti 2.1 e 2.2. Il Comune non ha accesso al contenuto delle cartelle cliniche, delle schede di valutazione U.V.M. o di altri dati sanitari di dettaglio elaborati dall'ASP. L'ASP non ha accesso ai dati economici (ISEE), familiari e anagrafici trattati dal Comune oltre a quanto strettamente necessario alla valutazione.

Articolo 3 (Dati trattati e base giuridica)

Categoria di dati	Base giuridica
Dati comuni – anagrafici, di contatto, familiari, economici (ISEE), di residenza	Art. 6(1)(c)(e) GDPR – adempimento di obblighi di legge e esecuzione di compito di interesse pubblico (L. 328/2000; D.P.C.M. 3.10.2022; D.G.R. n. 161/2025 e n. 306/2025; D.D. n. 11315 del 25/06/2026)
Dati sulla salute – diagnosi, certificazioni cliniche, scale di valutazione (GCS, CDR-S, MRC, EDSS, AIS, LAPMER), verbali di invalidità e disabilità, esiti U.V.M.	Art. 9(2)(g) GDPR + art. 2-sexies D.Lgs. 196/2003 (interesse pubblico rilevante) e art. 9(2)(h) GDPR (assistenza sociale e sociosanitaria). Per il trattamento effettuato dall'U.V.M.: art. 9(3) GDPR (professionisti soggetti a segreto professionale)
Dati relativi a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (tutela, curatela, AdS)	Art. 6(1)(c)(e) GDPR

**Verifica dichiarazioni
sostitutive presso enti terzi
(INPS, AdE)**

Art. 6(1)(c) GDPR – art. 71 D.P.R. 445/2000

Articolo 4 (Flusso dei dati tra le Parti)

4.1 – Trasmissione ATS → ASP

Il Comune trasmette all'U.V.M. dell'ASP le istanze ritenute ammissibili all'esito dell'istruttoria amministrativa, corredate della documentazione sanitaria allegata alla domanda. La trasmissione avviene esclusivamente tramite canale protetto (PEC istituzionale o sistema informativo dedicato con accesso autenticato). Il personale del Comune non autorizzato alle verifiche dei requisiti sanitari non ha accesso alla documentazione clinica.

4.2 – Restituzione ASP → ATS

L'U.V.M., nel rispetto Linee di indirizzo per la valutazione sanitaria trasmesse con nota prot. n. 41224 del 22/01/2024, già utilizzate per il triennio FNA 2019–2021, restituisce al Comune esclusivamente: (i) la fascia di priorità clinico-assistenziale del richiedente (fascia 1 – dipendenza vitale / fascia 2 – restante disabilità gravissima); (ii) l'indicazione di ammissibilità o inammissibilità ai sensi del D.M. 26 settembre 2016; (iii) eventuali note sintetiche strettamente necessarie alla formazione della graduatoria. Non è trasmessa copia delle schede cliniche, delle certificazioni specialistiche o di altri dati sanitari di dettaglio.

4.3 – Trasferimento dati ciclo precedente ASP → ATS

Per i richiedenti già beneficiari nelle precedenti annualità FNA gestite dall'ASP, l'ASP comunica all'ATS esclusivamente l'elenco dei soggetti già valutati, con la relativa fascia di priorità clinico-assistenziale e l'attestazione dell'assenza di elementi ostativi all'esonero dalla nuova valutazione, nei limiti strettamente indispensabili a tale finalità. Non sono trasmesse documentazione clinica né altri dati sanitari di dettaglio, che restano nella disponibilità dell'ASP. Il trattamento è comunicato agli interessati nell'informativa di cui all'art. 10 dell'Avviso.

Articolo 5 (Misure di sicurezza)

Ciascuna Parte adotta, per i trattamenti di propria competenza, misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi ai sensi dell'art. 32 GDPR, incluse in particolare:

- gestione degli accessi basata sul principio del minimo privilegio (need-to-know);
- trasmissione dei dati sanitari esclusivamente tramite canale protetto (PEC istituzionale o sistema informativo con autenticazione forte);
- pseudonimizzazione ove tecnicamente possibile nei flussi di dati tra le Parti;
- divieto di pubblicazione, nelle graduatorie e in ogni altro atto soggetto a pubblicità, di nomi, cognomi, patologie o altri dati che consentano di risalire, anche indirettamente, allo stato di salute degli interessati;
- formazione del personale autorizzato al trattamento in materia di protezione dei dati e segreto d'ufficio;

- vincolo al segreto professionale o a equivalenti obblighi di riservatezza per gli operatori sanitari dell'U.V.M. e per gli assistenti sociali del Servizio sociale professionale dell'ATS (art. 9, par. 3, GDPR);
- procedure documentate per la gestione delle violazioni dei dati personali (data breach) di cui agli artt. 33 e 34 GDPR.
- adozione di politiche rigorose di gestione delle credenziali e separazione delle utenze conformemente alle Linee Guida delle Autorità competenti, garantendo l'assegnazione di utenze strettamente nominative e non cedibili ispirate al principio del minimo privilegio (need-to-know);
- implementazione di sistemi di controllo degli accessi sia fisici sia logici (log) volti alla sicurezza dei sistemi informativi, idonei a ricostruire – in coerenza con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 138/2024 (Recepimento Direttiva NIS2) e al D.Lgs. n. 90/2024 – eventi che possano integrare incidenti informatici o quasi-incidenti, ai fini delle correlate notifiche obbligatorie. I tempi di conservazione dei log saranno conformi ai provvedimenti del Garante Privacy e tali da non costituire forme di controllo a distanza del personale;
- applicazione rigorosa, in caso di cessazione, mobilità o mutamento di mansioni del personale autorizzato del Comune incaricato del procedimento, delle procedure di reindirizzamento e successiva cancellazione definitiva degli account e-mail istituzionali entro i termini stabiliti dal Modello Organizzativo Privacy dell'Ente, per garantire la tempestiva minimizzazione dei dati sanitari conservati.

Ciascuna Parte aggiorna le proprie misure di sicurezza al variare dei rischi o delle tecnologie disponibili e ne informa l'altra Parte senza ingiustificato ritardo.

Articolo 5-bis (Amministratori di Sistema e rispettivo personale autorizzato)

Ciascuno dei Contitolari provvede a identificare nominativamente, istruire e formare le figure abilitate alle funzioni di Amministratore di Sistema sui rispettivi applicativi, infrastrutture informatiche e database che ospitano i dati personali oggetto del trattamento condiviso, in stretta conformità con il Provvedimento dell'Autorità Garante del 27 novembre 2008 e successive modificazioni.

Le Parti si danno atto reciprocamente che il rispettivo personale impiegato nelle operazioni di trattamento (amministrativi del Comune e sanitari dell'UVM dell'ASP) è stato formalmente abilitato dal rispettivo Dirigente in qualità di "Soggetto Designato" ed è vincolato al rispetto delle indicazioni comportamentali e delle misure di sicurezza previste dai rispettivi manuali di gestione interna.

Articolo 6 (Responsabili della Protezione dei Dati)

Ciascuna Parte designa il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) e ne comunica i recapiti all'altra Parte:

RPD/DPO del Comune (ATS): Fondazione LOGOS | e-mail: info@logospa.it | PEC: fondazioneelogospa@legpec.it. | Tel.: 06.32110514

RPD dell'ASP di Reggio Calabria: D.ssa Fortunata Tripodi | PEC: affarigenerali.asprc@certificatamail.it |

I RPD/DPO delle Parti si coordinano per le questioni di interesse comune, in particolare per la gestione delle richieste degli interessati che interessino entrambi gli ambiti di titolarità e per la gestione delle violazioni dei dati personali.

In conformità a quanto stabilito dall'Organigramma Privacy del Comune di Reggio Calabria, il Segretario Generale dell'Ente, nella sua qualità di Referente Privacy interno, viene costantemente informato dal Responsabile dell'Ufficio di Piano in merito all'andamento dei flussi di dati e funge da raccordo con il DPO esterno (Fondazione Logos PA) per la pianificazione delle azioni di compliance comune.

Ciascuna delle Parti si impegna a censire e mantenere costantemente aggiornato il trattamento connesso al presente procedimento all'interno del proprio Registro dei Trattamenti ex art. 30 GDPR (in formato digitale per il Comune), garantendo la piena corrispondenza delle schede descrittive rispetto alle finalità e ai tempi di conservazione pattuiti.

Articolo 7 (Informativa agli interessati e punto di contatto)

L'informativa agli interessati, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR, è fornita nell'art. 10 dell'Avviso e indica entrambi i contitolari con i rispettivi recapiti.

Il contenuto essenziale del presente Accordo è pubblicato sul sito istituzionale del Comune ed è disponibile in formato cartaceo presso l'Ufficio di Piano, ai sensi dell'art. 26, par. 2, GDPR.

Il punto di contatto unico per gli interessati che intendano esercitare i diritti di cui agli artt. 15–22 GDPR senza indicare specificamente a quale contitolare rivolgere la richiesta è il Comune (ATS), che inoltrerà la richiesta all'ASP per le parti di propria competenza entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione.

In forza dell'art. 26, par. 3 GDPR, l'interessato può in ogni caso esercitare i propri diritti nei confronti di ciascuno dei contitolari, indipendentemente dall'accordo interno. Il termine per la risposta è di un mese dalla ricezione, prorogabile di ulteriori due mesi in casi di complessità (art. 12, par. 3, GDPR).

Articolo 8 (Gestione delle violazioni dei dati personali)

Ciascuna Parte notifica all'altra, senza ingiustificato ritardo e comunque entro 12 ore dalla scoperta, qualsiasi violazione dei dati personali (data breach) che riguardi dati personali condivisi o trattati nell'ambito del procedimento, al fine di consentire la tempestiva valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi di notifica al Garante e di comunicazione agli interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 GDPR (termini: 72 ore per la notifica al Garante; senza ingiustificato ritardo per la comunicazione agli interessati in caso di rischio elevato).

Le Parti concordano di definire un protocollo operativo per la gestione dei data breach entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo. Fino all'adozione del protocollo, le comunicazioni urgenti sono trasmesse ai recapiti dei RPD/DPO indicati all'art. 6.

Articolo 9 (Periodo di conservazione)

Soggetto	Tipologia dati	Periodo di conservazione
Comune (ATS)	Documentazione amministrativa (domande, graduatorie, atti, erogazioni)	10 anni dalla chiusura del procedimento
Comune (ATS)	Documentazione sanitaria ricevuta tramite le domande e conservata agli atti	10 anni dalla chiusura del procedimento, salvo disposizioni più restrittive applicabili
ASP	Dati sanitari trattati nell'ambito della valutazione U.V.M.	Secondo la normativa sanitaria applicabile; non meno di 10 anni dalla valutazione
ASP	Dati del ciclo precedente trasmessi all'ATS	Cancellati o anonimizzati non appena la trasmissione ha esaurito la propria finalità, salvo necessità di conservazione per contenzioso
Entrambe	Dati oggetto di contenzioso	Per tutta la durata del procedimento giudiziale/stragiudiziale e per il periodo di prescrizione applicabile

Articolo 10 (Responsabili del trattamento eventualmente nominati dalle Parti)

Ciascuna Parte può avvalersi di soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR per le attività di rispettiva competenza, dandone comunicazione all'altra Parte. Ciascuna Parte è responsabile della conformità al GDPR del proprio responsabile del trattamento.

Le Parti si impegnano a verificare la conformità e il rispetto delle dovute certificazioni dei prodotti e delle qualificazioni dei propri fornitori e Responsabili Esterni del Trattamento, con particolare riguardo all'utilizzo di software o infrastrutture informatiche qualificate presso i marketplace istituzionali dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) o di AgID, nonché alla conformità ai requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2024/1689 (A.I. Act), laddove applicabile.

Costituiscono misure di garanzia preferenziali per l'affidamento delle attività di trattamento a soggetti terzi l'adesione dei medesimi a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 GDPR o il possesso di certificazioni volontarie standardizzate in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 42 GDPR.

Articolo 11 (Durata e modifiche)

Il presente Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione e ha efficacia per tutta la durata del procedimento relativo all'Avviso FNA 2022, incluse le fasi di rendicontazione, monitoraggio e archiviazione.

Le Parti possono modificare il presente Accordo con atto scritto sottoscritto da entrambe. Le modifiche di natura non sostanziale possono essere concordate tramite scambio di PEC tra i RPD/DPO, con successiva formalizzazione.

Articolo 12 (Legge applicabile, foro competente e reclamo al Garante)

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana e dal diritto dell'Unione Europea. Per le controversie tra le Parti in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo è competente il Foro di Reggio Calabria.

Resta ferma la facoltà dell'interessato di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio 121, 00186 Roma, ai sensi dell'art. 77 GDPR.

Articolo 12-bis (Clausole nulle o inefficaci)

Qualora una o più clausole del presente Accordo dovessero risultare nulle, inefficaci o contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, esse si intenderanno come non apposte e non incideranno sulla validità del restante testo.

In tali ipotesi, le Parti, per il tramite dei rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati (RPD/DPO) e dei referenti interni, si attiveranno tempestivamente per concordare per iscritto le modifiche o le integrazioni necessarie a ripristinare la piena conformità del testo.

Articolo 13 (Disposizioni finali)

Il presente Accordo si compone di 13 articoli ed è sottoscritto digitalmente.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Accordo si fa riferimento al Regolamento (UE) 2016/679, al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., al D.D. n. 10062/2026, e alle Linee Guida regionali applicabili.

Data e luogo: Reggio Calabria, 16/10/2026

Per il Comune di Reggio Calabria

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano

Avv. Francesco Barreca

BARRECA
FRANCESCO
GIUSEPPE
16.10.2026
12:57:21
GMT+02:00



Per l'ASP di Reggio Calabria

Il Direttore Generale

D.ssa Maddalena Berardi



Maddalena Berardi
19.10.2026
17:17:57
GMT+02:00